

# STATUTO

FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI

## ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CRONOMETRISTI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO KRONOS ALTOADIGE – SÜDTIROL

- da una Assemblea Straordinaria degli associati e sarà valido solo se approvato con la maggioranza almeno dei 4/5 degli associati. In tale Assemblea non sono ammesse deleghe.
- 25.2 Il Consiglio Direttivo ed i Revisori del Fondo Comune sono responsabili, in solido, della riconsegna al Delegato Provinciale FICr delle apparecchiature e dei beni della FICr concessi in uso nonché della restituzione dei contributi non utilizzati, redigendo opportuni inventari e rendiconti (art. 6.2 e 6.3 R.O.).
- 25.3 L'Assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare i liquidatori determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residui.
- 25.4 Qualsiasi residuo attivo che dovesse permanere al termine della procedura di liquidazione dovrà essere destinato ad altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità sportiva, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art. 26 Inadempienze**

Nel caso di mancato o irregolare funzionamento dell'Associazione o di mancata convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria nei casi previsti dal presente Statuto, ogni associato può denunciare i fatti al Presidente Federale. Questi, dopo aver sentito il Presidente dell'Associazione o i denunziati, esperito negativamente un tentativo di conciliazione, provvederà a convocare direttamente ed al più presto possibile l'Assemblea. Le decisioni del Presidente Federale sono insindacabili ed inappellabili in quanto gli Associati lo riconoscono come arbitro amichevole compositore.

### **Art. 27 Varie**

- 27.1 Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Cronometristi e le norme del Codice Civile.
- 27.2 Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale ed entra in vigore dopo la ratifica della FICr.

*Versione aggiornata 2018/1*

### **Art. 1 Denominazione - Sede legale - Durata**

- 1.1 L'Associazione è denominata "Federazione Italiana Cronometristi" Associazione Sportiva Dilettantistica Cronometristi della Provincia di Bolzano (Amateursportverein Zeitnehmer der Provinz Bozen) in breve "Kronos Alto Adige - Südtirol".
- 1.2 L'Associazione ha sede in Laives, Zona Produttiva Vurza n.6 ed ha durata illimitata.

### **Art. 2 Scopo**

- 2.1 L'Associazione sportiva dilettantistica è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in forma indiretta, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
- 2.2 Ha lo scopo di dedicarsi esclusivamente alla rilevazione dei tempi, alla visualizzazione dei dati e all'elaborazione delle classifiche in manifestazioni sportive, nonché di promuovere, incrementare e coordinare l'attività sportiva di cronometraggio degli Associati, con adeguata attività didattica, a carattere dilettantistico e con finalità sportive, secondo le norme della Federazione Italiana Cronometristi; contribuisce al raggiungimento degli scopi della FICr ed al suo maggiore potenziamento.

### **Art. 3 Vincolo Federale**

- 3.1 L'Associazione in quanto affiliata alla FICr è riconosciuta ai fini sportivi dal CONI dal C.I.P. e dalla FICr, se delegata, ne accetta incondizionatamente ed integralmente lo Statuto, i

- Regolamenti di quest'ultima nonché tutte le disposizioni emanate dal Consiglio Federale e si impegna ad osservarli ed a farli osservare dai propri associati.
- 3.2 L'Associazione opera per delega della FICr nel territorio della Provincia di Bolzano.
- 3.3 Può operare anche altrove, in Italia o all'estero, sussistendo i presupposti fissati dallo Statuto e dal R.O. Federale della FICr.

#### **Art. 4 Costituzione - Associati**

- 4.1 Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione devono redigere una richiesta di ammissione. I requisiti previsti sono quelli fissati dall'art. 4.7 dello Statuto Federale.
- 4.2 L'Associazione è costituita dagli Associati che, salvo eccezioni autorizzate dal C.F., hanno la residenza o il domicilio nel territorio di competenza dell'Associazione.
- 4.3 In materia di passaggi degli Associati tra le singole Associazioni trova, in ogni caso, applicazione la disciplina di cui al vigente R.O. Federale.
- 4.4 *Gli associati* devono essere tesserati alla FICr, secondo le modalità e nelle categorie da questa previste, che sono:
- a) Allievi
  - b) Ufficiali
  - c) Benemeriti
  - d) Ruolo d'Onore
- 4.5 Tutti gli Associati, con le limitazioni previste per gli Allievi dal R.O. Federale, godono al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.
- 4.6 Gli Associati hanno l'obbligo di versare la quota associativa, fissata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

#### **Art. 5 Cessazione di appartenenza all'Associazione**

- 5.1 La qualifica di Associato si perde:
- a) per dimissioni;
  - b) per radiazione pronunciata dagli Organi di Giustizia Federali;
  - c) cancellazione dai ruoli della FICr;

- 22.2 In esso confluiscono le quote sociali che gli associati sono tenuti a versare annualmente.
- 22.3 Il rendiconto annuale dovrà comprendere:
- a) la situazione patrimoniale;
  - b) il rendiconto della gestione;
  - c) l'inventario al 31 dicembre dei beni di proprietà della FICr assegnati all'Associazione e dei beni dell'Associazione, con indicazione del loro effettivo stato d'uso.
- 22.4 Il rendiconto va presentato all'approvazione dell'Assemblea con le relazioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori. Le relazioni devono essere redatte per iscritto.
- 22.5 Il Consiglio Direttivo, almeno sette giorni prima dell'Assemblea, deve depositare presso la segreteria dell'Associazione il rendiconto, consentendone l'esame a tutti gli Associati.
- 22.6 E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 23 Norme sull'ordinamento interno**

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle libere prestazioni fornite dagli associati.

#### **Art. 24 Modifiche allo Statuto**

- 24.1 Lo Statuto Associativo può essere modificato soltanto dall'Assemblea Straordinaria degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli associati o per conformità allo Statuto vigente della FICr.
- 24.2 La relativa delibera deve essere approvata da almeno i due terzi dei voti.
- 24.3 Le modifiche apportate entreranno in vigore solo dopo l'approvazione della FICr.

#### **Art. 25 Scioglimento**

- 25.1 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato solo

## **Art. 20 Revisori del fondo comune**

- 20.1 Le funzioni di controllo sono esercitate da 3 Revisori eletti dall'Assemblea.
- 20.2 I componenti eletti, nella prima riunione, da tenersi non oltre venti giorni dalla data dell'Assemblea, eleggono tra loro il Presidente del Collegio, il quale ne darà comunicazione al Presidente dell'Associazione.
- 20.3 I Revisori del Fondo Comune non decadono in caso di decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- 20.4 Qualora rilevino irregolarità amministrative devono comunicarle per iscritto al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti.
- 20.5 Accompagnano il rendiconto sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, da una relazione scritta.
- 20.6 I Revisori hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, verificano la redazione dell'inventario delle apparecchiature di cronometraggio sia di proprietà della Federazione sia di quelle dell'Associazione, con indicazione dell'effettivo stato d'uso, che va allegato al rendiconto.
- 20.7 Il Presidente del Collegio dei Revisori del Fondo Comune convoca l'Assemblea Straordinaria in caso di contestuali impedimenti da parte del Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo con le modalità previste dal presente Statuto.

## **Art. 21 Istruttori Tecnici Territoriali**

Gli Istruttori Tecnici Territoriali (I.T.T.), scelti dal C.D. e nominati dopo idoneo corso di formazione organizzato dalla S.F.C., provvedono, d'intesa e secondo le indicazioni del C.D., all'organizzazione periodica di corsi ed esami per allievi, nonché dei corsi di aggiornamento ed approfondimento su apparecchiature e regolamenti, nonché alla preparazione degli allievi all'esame per il passaggio alla categoria ufficiali.

## **Art. 22 Patrimonio e Rendiconto**

- 22.1 Il Patrimonio consiste in tutti i beni che a qualsiasi titolo siano diventati di proprietà dell'Associazione.

- d) mancato pagamento della quota associativa,  
e) trasferimento ad altra Associazione.

- 5.2 Gli Associati che intendono rassegnare le dimissioni dovranno inviare formale lettera in tal senso al Presidente dell'Associazione.
- 5.3 L'Associato che non adempia l'obbligo del pagamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, comunicato con formale invito di pagamento rivolto dal Presidente dell'Associazione, sarà considerato dimissionario senza altra comunicazione.
- 5.4 Colui che perde la qualifica di Associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.  
E' comunque tenuto a soddisfare tutti gli eventuali obblighi, di qualsiasi natura, contratti verso l'Associazione e la F.I.Cr.
- 5.5 Colui che, cessando di appartenere all'Associazione, è cancellato dai ruoli della F.I.Cr., è obbligato alla restituzione del materiale (di abbigliamento e non) ricevuto gratuitamente in dotazione.

## **Art. 6 Quote sociali**

- 6.1 Gli Associati hanno l'obbligo di versare la quota associativa annuale, nell'ammontare e termini, fissati dal Consiglio Direttivo.
- 6.2 La quota associativa non è rivalutabile, né trasmissibile neanche in caso di morte.

## **Art. 7 Diritti degli Associati**

- 7.1 Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa.
- 7.2 Gli Associati godono dell'elettorato attivo e passivo con le limitazioni previste dallo Statuto Federale, dal R.O. Federale e dal presente Statuto.

## **Art. 8 Doveri degli Associati**

E' dovere degli Associati osservare quanto disposto dalle normative federali.

Gli Associati devono inoltre:

- a) contribuire al raggiungimento degli scopi

- dell'Associazione, al maggior potenziamento di essa e all'osservanza delle norme statutarie;
- b) mantenere irreprensibile condotta retta e leale.

### **Art. 9 Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) i Revisori del Fondo Comune.

### **Art. 10 Assemblea degli Associati**

- 10.1 L'assemblea, Ordinaria o Straordinaria, è composta da tutti gli associati; vi hanno diritto al voto gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa. Gli Allievi acquisiscono il diritto di voto con le limitazioni previste dal R.O. Federale e solo se hanno raggiunto la maggiore età, ma non possono essere eletti a cariche associative.
- 10.2 Le Assemblee sono convocate dal Presidente di Associazione mediante raccomandata, fax o altro mezzo idoneo che consenta la verifica della avvenuta ricezione da parte di tutti gli Associati, almeno 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento; l'avviso di convocazione, da affiggersi anche all'albo dell'Associazione nel medesimo termine, deve precisare il luogo, il giorno e l'ora di inizio dei lavori, anche in seconda sessione, e gli argomenti all'Ordine del Giorno.
- 10.3 L'assemblea elegge, anche per acclamazione, il suo Presidente, il Segretario e due scrutatori; il Presidente può essere scelto tra i non Associati, ma deve essere un Tesserato alla FICr.
- 10.4 Il Presidente, prima di dichiarare l'Assemblea validamente costituita, constata il numero dei presenti e dei voti esprimibili dall'Assemblea.
- Le Assemblee, tranne che nei casi specificatamente contemplati, deliberano a maggioranza semplice.
- Le votazioni, salvo i casi espressamente contemplati dal presente Statuto, avverranno, a scelta del Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano o per appello nominale.

provvedimenti a carattere di urgenza, con obbligo di ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione, pena la decadenza.

- 16.3 Convoca il Consiglio Direttivo di cui presiede le adunanze e firma le deliberazioni.
- 16.4 Convoca e dichiara aperte le Assemblee e predispone, direttamente o per delega, i servizi di cronometraggio.
- 16.5 In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente dell'Associazione, decade l'intero Consiglio Direttivo.

### **Art. 17 Il Vice-Presidente**

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di una sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone temporaneamente le funzioni. In caso di dimissioni o di assenza definitiva del Presidente, assume a tutti gli effetti e temporaneamente la rappresentanza dell'Associazione e convoca l'Assemblea Straordinaria, che dovrà svolgersi entro 30 giorni, per l'elezione di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio Direttivo.

### **Art. 18 Il Segretario-Cassiere**

- 18.1 Il Segretario-Cassiere dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige il verbale delle riunioni, provvede al normale andamento della Associazione.
- 18.2 Deve tenere l'inventario delle attrezzature di proprietà o in dotazione dell'Associazione, nonché un registro di cassa.

### **Art. 19 Responsabile Apparecchiature**

Il Responsabile delle apparecchiature cura e provvede alla regolare manutenzione delle apparecchiature sia di proprietà dell'Associazione, sia di quelle in uso e/o assegnate all'Associazione dalla FICr o da terzi; provvede alla redazione dell'inventario delle apparecchiature di cronometraggio sia di proprietà della Federazione che di quelle dell'Associazione, con indicazione dell'effettivo stato d'uso, che va allegato al rendiconto.

- 15.9 Nel caso in cui venga a mancare in tempi diversi la maggioranza dei Consiglieri, si dovrà procedere a nuove elezioni da svolgersi entro 60 giorni, per il rinnovo soltanto dei Consiglieri.
- 15.10 Nel caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei Consiglieri, decadono Presidente e Consiglieri e si dovrà procedere entro 60 giorni a nuove elezioni.
- 15.11 Il C.D. deve inoltre:
- 15.11.1 eleggere, nella sua prima riunione utile, nel proprio ambito, il Vice-Presidente, il Segretario-Cassiere ed il responsabile delle apparecchiature;
  - 15.11.2 ratificare i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente in materie di competenza del Consiglio Direttivo;
  - 15.11.3 determinare la quota associativa annua;
  - 15.11.4 fissare il numero minimo dei servizi che ogni associato deve svolgere nell'anno (quorum);
  - 15.11.5 dichiarare "fuori quadro" coloro che non abbiano raggiunto tale minimo.
- 15.12 Il Consiglio Direttivo per un migliore funzionamento dell'Associazione, può affidare incarichi specifici ad Associati.
- 15.13 Il Presidente dell'Associazione, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle adunanze del Consiglio Direttivo, a scopo consultivo, persone particolarmente competenti circa gli argomenti da discutere nonché gli I.T.T. ed i Revisori del fondo comune, che parteciperanno esclusivamente alla discussione degli argomenti per i quali sono stati invitati.
- 15.14 E' fatto divieto ai Consiglieri di ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

#### **Art. 16 Il Presidente**

- 16.1 Il Presidente è eletto dall'assemblea a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti.
- 16.2 Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e provvedimenti, con facoltà di delega; coordina le iniziative per il regolare funzionamento dell'attività, adotta i

Su espressa richiesta di almeno 1/3 dei presenti aventi diritto al voto il Presidente dell'Assemblea dovrà comunque indire votazioni a scrutinio segreto così come per tutte le votazioni che riguardano persone.

- 10.5 Ogni Associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.
- Lo svolgimento dei lavori deve essere riportato in un verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea; detto verbale deve essere posto a disposizione degli Associati ed essere inviato, unitamente al bilancio associativo, alla Segreteria Generale della FICr secondo i termini del R.O. Federale.
- 10.6 Per le votazioni degli organi associativi si procede con le seguenti modalità:
- per l'elezione del Presidente dell'Associazione, dei Consiglieri, dei Revisori del Fondo Comune votano tutti gli Associati aventi diritto al voto ai sensi del precedente articolo 10.1, con schede separate per ogni votazione.

#### **Art. 11 Assemblea Ordinaria**

- 11.1 L'Assemblea Ordinaria deve svolgersi nel mese di gennaio di ogni anno e l'Ordine del Giorno deve prevedere la discussione e le deliberazioni conseguenti al rendiconto che deve essere accompagnato dalla Relazione dei Revisori del fondo comune ed alla relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno solare precedente nonché l'esame del bilancio preventivo; tali documenti devono essere posti a disposizione degli Associati, presso la Sede associativa, almeno sette giorni prima dell'Assemblea.
- L'Assemblea Ordinaria che si svolge nel mese di gennaio dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, anche secondo le indicazioni del C.F. e della F.I.Cr. provvede anche al rinnovo delle cariche associative.
- 11.2 L'Assemblea Ordinaria è valida, in prima convocazione, qualora sia presente, anche per delega, la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, almeno un'ora dopo rispetto alla prima, qualunque sia il numero dei presenti.
- 11.3 La mancata approvazione del rendiconto o della relazione comporta la decadenza degli Organi elettivi dell'Associazione e da ogni incarico ad essi attribuito, salvo l'ordinaria

amministrazione; entro i 30 giorni successivi il Presidente deve convocare l'Assemblea Straordinaria per le nuove elezioni.

### **Art. 12 Assemblea Straordinaria**

- 12.1 Salvi i casi di obbligatorietà, il Presidente convoca l'Assemblea Straordinaria qualora lo ritenga opportuno; deve convocarla entro 30 giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei Consiglieri o da almeno 1/4 degli Associati aventi diritto a voto e, in ogni caso, per apportare modifiche allo Statuto Associativo o per la proposta di scioglimento dell'Associazione.
- 12.2 Costituiscono casi obbligatori di convocazione:
- a) le dimissioni del Presidente dell'Associazione;
  - b) la mancata approvazione del rendiconto e/o della relazioni annuale del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea;
  - c) la impossibilità a reintegrare i componenti del Collegio dei Revisori del Fondo Comune.
- 12.2 L'Assemblea Straordinaria è valida, in prima convocazione se sono presenti, anche per delega, i 2/3 degli Associati aventi diritto a voto; in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo rispetto alla prima, se è presente la metà più uno degli aventi diritto a voto.

### **Art. 13 Eleggibilità ed incompatibilità**

- 13.1 Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli Associati che abbiano i requisiti di cui all'art. 31 dello Statuto della FICr.
- 13.2 L'elezione alle cariche associative avviene a scrutinio segreto. Il numero delle preferenze da attribuire sarà pari al numero delle cariche da eleggere nei relativi Consigli e Collegi.
- 13.3 Tutte le cariche sono onorifiche ed hanno la durata di quattro anni coincidente con il ciclo olimpico.
- 13.4 Tutti possono essere rieletti senza alcun limite.
- 13.5 Per concorrere alle cariche sociali dovranno essere presentate in Associazione formali candidature almeno dieci giorni prima delle Assemblee.

- 13.6 I Revisori non possono rivestire altra carica Associativa.

### **Art. 14 Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

### **Art. 15 Consiglio Direttivo**

- 15.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da otto Consiglieri, eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto.
- 15.2 Il Consiglio Direttivo dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea; adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali; redige il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- 15.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno quattro volte l'anno. Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio Direttivo se richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri o dai Revisori del Fondo Comune.
- 15.4 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.
- 15.5 Le delibere del Consiglio Direttivo debbono essere verbalizzate nell'apposito libro del Consiglio Direttivo a cura del Segretario e pubblicate sul sito web; quelle che rivestono particolare importanza per tutti gli Associati debbono essere affisse all'albo presso la sede dell'Associazione.
- 15.6 I Consiglieri assenti in tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, saranno considerati dimissionari.
- 15.7 Nel caso in cui venga a mancare un Consigliere per dimissioni, decesso, radiazione o adozione di provvedimenti disciplinari definitivi comportanti la sospensione, verrà sostituito dal primo dei non eletti, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto.
- 15.8 Nel caso in cui la reintegrazione non sia possibile, si dovrà procedere al reintegro con nuove elezioni, che avranno luogo in occasione della prima Assemblea utile.